

Le indicazioni della direttiva 274/2015 sull'autorizzazione integrata ambientale

Aia, modifiche sotto controllo

Interventi rilevanti sugli impianti solo con espressa licenza

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Le modifiche a impianti sottoposti ad Autorizzazione integrata ambientale che comportano emissione di nuove sostanze pertinenti e significative sono da considerarsi «rilevanti» e necessitano dunque di un preventivo e rinnovato titolo «Aia» per poter essere legittimamente realizzate dai gestori degli stabilimenti. Questa una delle indicazioni che arrivano con la direttiva Minambiente 16 dicembre 2015 n. 274 recante la disciplina dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti Aia di competenza statale. Il provvedimento, pubblicato sul sito del Dicastero il 29 dicembre 2015, sebbene finalizzato a fornire indirizzi alle strutture pubbliche interessate dalla procedura amministrativa, reca nel suo allegato 5 dei «Criteri speditivi per individuare alcune modifiche sostanziali Aia» che appaiono rilevanti anche per le imprese tenute a osservare le stringenti regole in materia dettate dal dlgs 152/2006 (c.d. Codice ambientale).

Contesto: gli adempimenti sottesi alle modifiche. Ex articolo 5, comma 1, Parte II del dlgs 152/2006 costituiscono «modifiche» di impianti le variazioni (anche di caratteristiche, funzionamento o potenziamento) che possano produrre effetti sull'ambiente (lettera l); tali modifiche sono altresì «sostanziali» (ex successiva lettera l-bis) qualora producano effetti negativi e significativi sull'ambiente, oppure, riguardando attività soggette a valori soglia ex

allegato VIII del Codice, comportino incrementi anche di una delle grandezze previste, pari o superiore ai valori stessi. La realizzazione di modifiche sostanziali è subordinata, ex articolo 29-quattordicesimo del dlgs 152/2006, all'ottenimento di una nuova autorizzazione integrata ambientale. La realizzazione di modifiche non sostanziali, è invece subordinata (ex articolo 29-nonies citato) alla presentazione di preventiva comunicazione alle Autorità competenti, e solo decorsi 60 giorni dalla stessa (senza rilievi da parte dell'Ente) è

Le indicazioni Minambiente. A evidenziare il confine tra modifiche sostanziali e non sostanziali (e dunque quello tra i due diversi regimi di adempimenti) concorrono per le Aia di competenza statale (ma con valore, ad avviso dello scrivente, anche per quelle sub istruttoria regionale vertendo sui principi generali della disciplina autorizzatoria) le indicazioni della citata direttiva 16 Minambiente 274/2015. L'allegato 5 al provvedimento del Dicastero appare fornire innanzitutto chiarimenti sulle due fattispecie di modifiche espressamente definite come «sostanziali» dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del dlgs 152/2006: in relazione a quelle che determinano effetti negativi significativi sull'ambiente, si sottolinea infatti come in mancanza di parametri normativi per la determinazione di tali caratteristiche, la decisione sia rimessa all'Autorità competente; in relazione a quelle che comportano variazioni di grandezze oggetto di soglia, si evidenzia come l'incremento da va-

lutare ai fini della sostanzialità della modifica sia da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata dal provvedimento di «Aia iniziale» e sia costituito dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutti gli eventuali ulteriori interventi non sostanziali già realizzati dall'applicazione della suddetta autorizzazione. Ancora, dalla nuova direttiva Minambiente appare emergere come siano altresì da considerarsi «sostanziali»: le modifiche soggette a valutazione di impatto ambientale in base allo stesso dlgs 152/2006, sia in relazione ad attività rientranti nel citato allegato XII sia ad altre attività soggette alla medesima Aia in quanto in quanto svolte in unità tecnicamente connesse; le modifiche che comportano l'emissione di nuove sostanze pertinenti significative. In base alla stessa direttiva 16 Minambiente 274/2015 possono invece generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche (evidentemente diverse da quelle articolo 5, comma 1, lettera l-bis, citato) che, se realizzate, consentano comunque di condurre le attività sottese nel rispetto del previgente quadro prescrittivo Aia (con particolare riferimento ai valori limite autorizzati) e che non coincidono con la realizzazione di nuove unità (ossia, dispositivi e sistemi destinati a svolgere specifiche attività in modo autonomo) o l'integrale sostituzione di unità preesistenti, anche se comportanti un incremento della capacità produttiva delle installazioni, così come delle quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa. Da inquadrare

invece come interventi, diversi da mere modifiche, che necessitano invece ex dlgs 152/2006 di un vero e proprio «riesame» dell'autorizzazione (attraverso relativa istruttoria) appaiono essere in base allo stesso provvedimento Minambiente: gli interventi volti a incidere sulle unità nei termini sopra citati; l'emergere di nuovi elementi istruttori che rendono necessaria la rivisitazione del quadro autorizzativo o modifiche al piano di monitoraggio e controllo (in relazione a queste ultime se, previo carteggio con l'Ispra, esse non siano state considerate soluzioni alternative quantomeno equivalenti a quelle originarie). Infine, appaiono essere fuori dal campo delle modifiche e del riesame gli interventi finalizzati ad adeguare le prestazioni dell'installazione alle prescrizioni Aia; quelle che non hanno alcun effetto sull'ambiente; quelle che non riguardano l'installazione ex articolo 5, ma solo le unità non connesse tecnicamente (sia dal punto di vista impiantistico che gestionale) all'impianto Aia.

Regime sanzionatorio. A presidiare il rispetto delle norme sul regime autorizzatorio «Aia», lo ricordiamo, è l'articolo 29-quattordicesimo del Codice ambientale, ai sensi del quale: la realizzazione di modifiche sostanziali in assenza di autorizzazione: è punita con arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 26 mila euro; l'attuazione di modifiche non sostanziali senza preventiva comunicazione o senza rispetto dei termini previsti dalla sua notifica con la sanzione amministrativa fino a 15 mila euro; l'attività condotta senza autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni, rispettivamente (per i casi più gravi), con l'arresto fino a due anni unitamente

all'ammenda fino a 52 mila euro e con l'ammenda fino a 26 mila euro.

La disciplina Aia in generale. Dall'11 aprile 2014 la nuova disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale, che condiziona (sottoponendolo a un unico titolo

abilitativo) l'esercizio delle attività industriali a elevata potenzialità inquinante al rispetto dei più alti standard di tutela ambientale, è rappresentata dalla Parte II del dlgs 152/2006 come riformulata dal dlgs 46/2014. Operando

dal punto di vista autorizzatorio una distinzione tra stabilimenti sottoposti a competenza regionale e nazionale (questi ultimi elencati nell'allegato XII), con la riscrittura del generale allegato VIII alla stessa Parte Seconda del «Codice ambientale» il

nuovo dlgs 46/2014 ha sensibilmente allargato il campo di applicazione dell'Aia, ricomprendendovi, tra le altre, numerose attività relative alla gestione di rifiuti prima escluse (si veda *ItaliaOggi Sette* del 16/6/2014).
